



DETERMINA N. 10 /NOB DEL 10 LUGLIO 2019

Oggetto: Approvazione dell'accordo con il Comune di Ancona concernente la realizzazione del progetto "Ora d'aria"

IL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA

VISTO il documento istruttorio riportato nella presente determina;

RITENUTO, per i motivi indicati in tale documento istruttorio, di adottare la medesima determina;

VISTE la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona) e la legge regionale 15 dicembre 2016, n. 30 (Organizzazione e funzionamento degli organismi regionali di garanzia);

VISTO il parere di legittimità e di regolarità tecnica espresso dal dirigente del Servizio Supporto agli organismi regionali di garanzia, nonché l'attestazione della copertura finanziaria previsti dall'articolo 3 della stessa legge regionale n. 30/2016;

DETERMINA

- di approvare l'accordo con il Comune di Ancona concernente la realizzazione del progetto "Ora d'aria" secondo quanto indicato nell'allegato 1, che costituisce parte integrante della presente determina;
- di quantificare in € 4.000,00 la spesa a favore del medesimo Comune;
- di prenotare tale importo sul capitolo 101150/07 (Convenzioni con i Comuni per la realizzazione di progetti del Garante), codice SIOPE 1040102003, del bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2019, del Consiglio - Assemblea legislativa regionale.

Andrea Nobili



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

L'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) ha stabilito che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che, per tali accordi, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 11, commi 2 e 3, della medesima legge.

L'articolo 1 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona) ha affidato al medesimo organismo i compiti inerenti l'ufficio del Difensore civico, l'ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza e l'ufficio del Garante dei diritti dei detenuti. L'articolo 13 della stessa legge regionale n. 23/2008 ha previsto che l'ufficio del Garante dei diritti dei detenuti concorre ad assicurare alle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale l'effettivo esercizio dei diritti in quanto utenti dei servizi pubblici regionali e delle connesse attività; che l'azione dell'Autorità si rivolge all'amministrazione regionale, agli enti pubblici, ai gestori o concessionari di servizi pubblici regionali o convenzionati con enti pubblici regionali che interagiscono con gli istituti di pena e gli uffici di esecuzione penale esterna con sede nelle Marche, nonché nei confronti degli enti locali e delle aziende sanitarie cui sono conferite funzioni in materia dalla normativa regionale vigente. L'articolo 14 ha disposto, poi, che il Garante interviene su segnalazione o di propria iniziativa e, tra l'altro, ha il compito di assicurare "alle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale che siano erogate le prestazioni inerenti la tutela della salute, l'istruzione e la formazione professionale e altre azioni finalizzate al miglioramento della qualità della vita, al recupero, alla reintegrazione sociale e all'inserimento nel mondo del lavoro secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente".

L'8 maggio 2019 si è svolta, presso la sede del Garante dei diritti dei detenuti, una riunione, alla quale ha partecipato un rappresentante del Comune di Ancona, al fine di effettuare un approfondimento in merito all'organizzazione, nell'ambito del festival "La punta della lingua 2019", dello specifico progetto "Ora d'aria", diretto ai detenuti degli istituti penitenziari di Ancona (Montacuto), Pesaro, Fermo e Ascoli Piceno, ed avviato a partire della fine di giugno 2019.

In relazione a quanto concordato nella riunione, il Comune di Ancona, con pec del 24 maggio 2019, acquisita con prot. n. 1159 del 24 maggio 2019, ha inviato al Garante la scheda del progetto.

L'obiettivo è quello di "favorire la socializzazione dei detenuti, incrementare il loro livello linguistico e culturale, valorizzare la loro creatività".

Il progetto, in particolare, si articola in dodici incontri laboratoriali (tre per Istituto penitenziario) dedicati ad importanti poeti viventi (es. Fabio Pusteria, Franco Arminio, Antonella Anedda o autori di pari livello). I primi due laboratori, curati dai direttori artistici del Poesia Festival La Punta della Lingua, prevedono la preparazione dei detenuti sull'opera poetica dell'autore, mentre, il terzo, conclusivo, contempla l'incontro con l'autore e la presentazione dell'opera.

Il medesimo progetto consente, quindi, di promuovere la cultura, l'aggregazione e la risocializzazione in carcere nonché di incentivare le attività trattamentali di recupero nell'ottica del reinserimento dei detenuti nella comunità al termine della pena.

Considerata la rilevanza del progetto e tenuto conto di quanto indicato nel Programma delle attività 2019, approvato con determina n. 18 del 18 ottobre 2018, il quale prevede un'azione specifica di promozione della cultura nelle carceri "come strumento ponte tra il fuori e il dentro", il Garante ha ritenuto opportuno attivare con il Comune di Ancona una specifica collaborazione, per una spesa complessiva di € 4.000,00.

Il dirigente del Servizio Supporto agli organismi regionali di garanzia, su indicazione del Garante, con nota ID 806672 del 13 giugno 2019, ha richiesto la variazione di bilancio, al fine di procedere in merito.

Tale variazione è stata disposta con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 805 del 27 giugno 2019.

Alla spesa complessiva di € 4.000,00 si può fare fronte con le risorse iscritte a carico del capitolo 101150/07 (Convenzioni con i Comuni per la realizzazione di progetti del Garante), codice SIOPE 1040102003, del bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2019, del Consiglio - Assemblea legislativa regionale.

Il responsabile del procedimento

(Elisa Mironi)



ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto attesta la copertura finanziaria della spesa derivante dalla presente determina con riferimento alla disponibilità esistente sul capitolo 101150/07 (Convenzioni con i Comuni per la realizzazione di progetti del Garante), codice SIOPE 1040102003, del bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2019, del Consiglio - Assemblea legislativa regionale.

REGISTRATA PRENOTAZIONE DI SPESA	
N. 69	DI € 1000,00
A CARICO DEL CAPITOLO N. 101150/07	
IN DATA 10/7/2019	
FIRMA	

Il responsabile della Posizione di
alta professionalità Risorse finanziarie
(Maria Cristina Bonci)

PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SUPPORTO AGLI ORGANISMI
REGIONALI DI GARANZIA


Il sottoscritto esprime parere favorevole di legittimità e di regolarità tecnica della presente determina.

Il dirigente
(Elisa Moroni)

La presente determina si compone di 6 pagine, di cui 3 pagine di allegati.

Il dirigente

(Elisa Moroni)



Allegato 1

Accordo tra il Garante regionale dei diritti della persona e il Comune di Ancona per la realizzazione del progetto "Ora d'aria"

TRA

il Garante regionale dei diritti della persona, di seguito denominato "Garante", con sede ad Ancona, in Piazza Cavour n. 23, Codice Fiscale 80006310421, rappresentato dall'avv. Andrea Nobili,

E

il Comune di Ancona, di seguito denominato "Comune" con sede in Largo XXIV Maggio n. 1, 60123 Ancona, Partita IVA/C.F. 00351040423 rappresentato dal dott. Ciro Del Pesce, in qualità di Dirigente pro tempore della Direzione *Cultura, Turismo, Musei e Grandi Eventi, Decentramento e Partecipazione, Politiche Giovanili e Città Universitaria*,

congiuntamente indicate come "le Parti",

PREMESSO CHE

- l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) ha stabilito che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che, per tali accordi, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 11, commi 2 e 3, della medesima legge;
- l'articolo 1 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona) ha affidato al medesimo organismo, i compiti inerenti l'ufficio del Difensore civico, l'ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza e l'ufficio del Garante dei diritti dei detenuti. L'articolo 13 della stessa legge regionale n. 23/2008 ha previsto che l'ufficio del Garante dei diritti dei detenuti concorre ad assicurare alle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale l'effettivo esercizio dei diritti in quanto utenti dei servizi pubblici regionali e delle connesse attività; che l'azione dell'Autorità si rivolge all'amministrazione regionale, agli enti pubblici, ai gestori o concessionari di servizi pubblici regionali o convenzionati con enti pubblici regionali che interagiscono con gli istituti di pena e gli uffici di esecuzione penale esterna con sede nelle Marche, nonché nei confronti degli enti locali e delle aziende sanitarie cui sono conferite funzioni in materia dalla normativa regionale vigente. L'articolo 14 ha disposto, poi, che il Garante interviene su segnalazione o di propria iniziativa e, tra l'altro, ha il compito di assicurare "alle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale che siano erogate le prestazioni inerenti la tutela della salute, l'istruzione e la formazione professionale e altre azioni finalizzate al miglioramento della qualità della vita, al recupero, alla reintegrazione sociale e all'inserimento nel mondo del lavoro secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente".
- il programma delle attività 2019 del Garante, approvato con determina n. 18 del 18 ottobre 2018, ha previsto un'azione specifica di promozione della cultura nelle carceri "come strumento ponte tra il fuori e il dentro" e in tale ambito si inserisce il progetto "Ora d'aria", che ha lo scopo di favorire, attraverso lo strumento della poesia, il percorso di recupero e di reintegrazione sociale dei detenuti degli istituti penitenziari di Pesaro, Ancona (Montacuto), Fermo e Ascoli Piceno;
- il Comune di Ancona, con Pec del 24 maggio 2019, ha presentato al Garante dei diritti dei detenuti il progetto "Ora d'aria", da realizzare negli istituti penitenziari marchigiani di Pesaro, Ancona, Fermo e Ascoli Piceno;
- le Parti ritengono opportuno avviare una specifica collaborazione in merito al progetto;
- il Garante e il Comune di Ancona, rispettivamente con determina n. del e con deliberazione di Giunta n. del hanno approvato l'accordo;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE.



Articolo 1
(Valore delle premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

Articolo 2
(Oggetto e finalità)

1. Il presente accordo ha per oggetto il progetto "Ora d'aria", di seguito denominato "Progetto" ed è finalizzato a disciplinare lo svolgimento in collaborazione delle relative attività.

Articolo 3
(Impegni delle parti)

1. Per la realizzazione del Progetto le Parti si impegnano, nei rispettivi ambiti di competenza, a garantire le seguenti azioni.
2. Il Garante si impegna:
 - a) ad assicurare il contributo tecnico ed informativo per il corretto svolgimento delle attività previste nel Progetto;
 - b) a collaborare, mediante l'impiego di proprio personale, al buon andamento del Progetto e, in particolare curare i rapporti con le Direzioni degli Istituti penitenziari di Pesaro, Ancona (Montacuto), Fermo e Ascoli Piceno per facilitare l'attuazione delle attività previste;
 - c) a trasferire per la realizzazione del Progetto l'importo massimo complessivo di € 4.000,00;
3. Il Comune si impegna:
 - a) ad assumere il ruolo di Responsabile del Progetto;
 - b) a svolgere tutte le attività necessarie a garantire la corretta attuazione del Progetto e, in particolare:
 - supervisionare e monitorare la realizzazione del progetto in tutte le sue fasi;
 - trasmettere al Garante ogni ulteriore dato o informazione richiesti in merito all'attuazione del progetto;
 - c) a trasmettere, alla conclusione del progetto, una relazione dettagliata sull'attività svolta e sui risultati raggiunti corredata dalla rendicontazione contabile e analitica dei costi sostenuti e documentati.

Articolo 4
(Responsabili dell'accordo)

1. Sono responsabili dell'Accordo per il rispettivo ambito di competenza:
 - a) il Garante, Avv. Andrea Nobili;
 - b) per il Comune, il Dirigente, dott. Ciro Del Pesce;

Articolo 5
(Durata dell'accordo)

1. L'Accordo è efficace a decorrere dalla data di sottoscrizione e fino alla completa realizzazione del progetto e, comunque, non oltre il 10 dicembre 2019.

Articolo 6
(Liquidazione)

1. L'importo massimo complessivo di € 4.000,00 è liquidato al Comune di Ancona entro trenta giorni dalla conclusione del Progetto.
2. L'importo liquidato non può superare le spese sostenute dal Comune per il progetto.



Articolo 7
(Recesso)

1. Alle parti è data facoltà di recesso dal presente Accordo ai sensi dell'articolo 1373 del Codice civile.

Articolo 8
(Riservatezza)

1. Le Parti si impegnano a osservare e far osservare la riservatezza su notizie, dati, fatti o circostanze di cui si venga a conoscenza nell'ambito del presente accordo venuti a conoscenza durante la permanenza nelle strutture dell'altro ente, salvo che la divulgazione non sia stata debitamente autorizzata dai relativi responsabili dell'accordo.

Articolo 9
(Responsabilità)

1. Ognuna delle Parti esonera l'altra da ogni responsabilità per danni alle attrezzature o infortuni al personale che dovessero derivare dall'espletamento delle attività previste dal presente accordo.

Articolo 10
(Trattamento dei dati personali)

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali di reciproca provenienza unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo, ai sensi della vigente normativa.

Articolo 11
(Sicurezza negli ambienti di lavoro)

1. Ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), quando il personale di una parte si reca presso la sede dell'altra parte per le attività connesse all'iniziativa, il datore di lavoro, nell'accezione stabilita dalla normativa sulla sicurezza negli ambienti di lavoro, assolve a tutte le misure generali e specifiche di prevenzione e sicurezza.

Articolo 12
(Controversie)

1. Le Parti concordano di definire bonariamente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione del presente accordo, fermo restando che per le controversie concernenti l'esecuzione è competente a decidere il Foro di Ancona.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Garante
avv. Andrea Nobili

Per il Comune di Ancona
dott. Ciro del Pesce